



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sopra citato;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;

VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali e, in particolare, l'articolo 8 relativo allo svolgimento della prova scritta;

VISTO il decreto – legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"* e in particolare l'articolo 10;

VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati ai sensi dell'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018 con il quale si è proceduto alla sostituzione di un componente della predetta Commissione;

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018 con cui sono state nominate le sottocommissioni esaminatrici, come modificato dai decreti n. AOODPIT 12 del 11 gennaio 2019, n. AOODPIT 44 del 18 gennaio 2019, n. AOODPIT 89 del 4 febbraio 2019, n. AOODPIT 114 del 11 febbraio 2019, n. AOODPIT 143 del 19 febbraio 2019, n. AOODPIT 210 del 28 febbraio 2019 e n. AOODPIT 308 del 15 marzo 2019;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138 e dall'articolo 8, comma 8, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale;

VISTI gli esiti della valutazione delle prove scritte, sostenute dai candidati approvati dalla Commissione e dalle sottocommissioni esaminatrici;

RITENUTO di dover procedere, come previsto dall'art 9, comma 1, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale;

CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° gennaio 2019;

D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, sono ammessi a sostenere la prova orale di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, i candidati inclusi nell'allegato elenco nominativo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

I candidati ricompresi nell'allegato elenco che hanno partecipato alla prova scritta per effetto di provvedimenti cautelari monocratici o collegiali del T.A.R. o del Consiglio di Stato ed hanno conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti, sono ammessi a partecipare con riserva alla prova orale, in attesa della definizione del contenzioso.

Art. 2

I candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale.

I candidati che hanno partecipato alla prova scritta per effetto di provvedimenti cautelari monocratici o collegiali che non sono stati successivamente confermati dal T.A.R. o dal Consiglio di Stato non sono ammessi a partecipare alla prova orale.

Art. 3

I candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Art. 4

I candidati di cui all'articolo 1 sono ammessi alla prova orale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

L'ammissione alla prova orale, pertanto, non preclude l'esclusione dei candidati a seguito di ulteriori accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione.

Art. 5

Con successivo avviso, pubblicato sul sito internet del Ministero, sarà reso noto il calendario della prova orale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo